

**REGOLAMENTO PER  
VARIAZIONI ECOGRAFICHE  
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INTERNA**

**TITOLO I - ONOMASTICA**

**Art.1 – Compiti del Comune di tema di onomastica stradale**

1. E' compito dell'Ufficiale d'Anagrafe di concerto con l'Ufficio Tecnico studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale, salvo quanto diversamente contemplato dall'art. 44 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
2. Il Comune deve tenere costantemente aggiornata l'onomastica come stabilito nel D.P.R.223/89, seguendo le direttive dell'ISTAT.

**Art. 2 – Caratteristiche delle targhe**

1. Il Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione, dette targhe possono essere posizionate a muro o su apposite sostegni.
2. Le targhe dovranno avere scritta scura su fondo bianco.
3. Le dimensioni delle targhe a muro non devono essere inferiori a cm. 40 x cm. 30 (h) ed essere preferibilmente realizzate in pietra bianca, sono ammesse targhe metalliche con dimensioni minime pari a quelle delle targhe da installarsi su appositi sostegni.
4. Le dimensioni delle targhe a bandiera installate su appositi sostegni non devono essere inferiori a cm. 80 x cm. 20 (h).
5. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di m. 2 dal suolo.
6. E' facoltativa la posa in opera di copie delle targhe ad ogni incrocio.

**Art. 3 – Cambiamento di denominazione**

1. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insistenti, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10.05.1923 N. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188
2. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la denominazione precedente.
3. Si deve evitare di dare la stessa denominazione ad aree di circolazione anche se cambia il toponimo via, largo, vicolo al fine di eliminare motivi di confusione.

## **TITOLO II - NUMERAZIONE CIVICA**

### **Art. 4 – Compiti del Comune in tema di numerazione civica**

Al Comune compete l'indicazione del numero civico e della numerazione interna, su proposta tecnica dell'Ufficiale di Anagrafe in concerto con l'Ufficio Tecnico.

Il Comune deve tenere costantemente aggiornata la numerazione civica come stabilito nel D.P.R.223/89, seguendo le direttive dell'ISTAT.

### **Art. 5 – Numerazione civica e abitabilità**

L'apposizione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (dell'art. 43 comma 2 del D.P.R.223/89).

### **Art. 6 – Numerazione interna**

In deroga a quanto contemplato dall'art. 43 del D.P.R. 223/89 la numerazione interna dei fabbricati viene attribuita dal Comune, in modo da ottenere un'omogeneità di comportamento sull'intero territorio comunale.

Resta in capo alla proprietà l'obbligo di apposizione a fianco degli ingressi delle targhe di numerazione interna.

### **Art. 7 – Richiesta numerazione civica e/o numerazione interna**

L'attribuzione di numerazione civica e/o la numerazione interna va richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o conduttore, mediante apposito modulo allegato al seguente regolamento.

Al fine di agevolare il cittadino nei rapporti con le società od enti gestori di pubblici servizi (es. ENEL, ASL, TELECOM) si provvederà all'assegnazione provvisoria di una numerazione civica in sede di rilascio di concessione edilizia od altro titolo autorizzativo equivalente comportante la variazione della numerazione civica (formazione di nuovi ingressi, variazione in posizione e/o numero degli esistenti, ecc. ; a tal fine il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento dovrà inoltrare istanza in sede di presentazione dell'istanza tesa al rilascio di concessione edilizia od altro titolo autorizzativo.

Nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività Edilizia l'eventuale istanza di attribuzione di numerazione civica provvisoria dovrà essere inoltrata contestualmente al deposito della Denuncia di Inizio Attività Edilizia.

### **Art. 8 – Caratteristiche delle targhe di numerazione civica**

L'indicazione del numero civico è posta di norma su targhetta che può contenere eventualmente anche la denominazione della strada e la numerazione interna e dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- scritta scura su fondo bianco con indicato il numero civico ed eventualmente anche l'interno
- forma rettangolare;
- dimensione minima pari a cm. 15 x cm. 10 (h)
- eventualmente riportare in calce il nome della via o piazza.

### **Art. 9 – Fornitura delle targhe di numerazione civica e/o numerazione interna**

Il Comune provvede a fornire al proprietario dell'immobile interessato le targhe di numerazione civica e/o di numerazione interna, previo rimborso di tutte le spese, dirette ed indirette, sostenute dal Comune stesso per la realizzazione delle targhe medesime.

A tal proposito il proprietario degli immobili dovrà avanzare specifica richiesta contestualmente alla richiesta di attribuzione della numerazione civica e/o interna, od in caso di deperimento o danneggiamento a mezzo di apposita richiesta.

Il proprietario degli immobili potrà realizzare in proprio le targhe od acquistarle da altri fornitori purchè rispettino le prescrizioni definite dal presente regolamento in merito alle caratteristiche delle targhe di numerazione civica.

### **Art. 10 – Criteri per attribuzione numerazione civica**

1. Normalmente la numerazione civica è realizzata adottando i sotto elencati criteri:

- a) la via, e quindi la numerazione, ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
- b) con le spalle volte verso l'origine, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
- c) i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di m. 2 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili, ostacoli vari;
- d) nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;

2. In ogni caso devono essere rispettate le "Istruzioni per l'ordinamento ecografico" emanate dall'ISTAT.

### **Art. 11 – Criteri per attribuzione numerazione interna**

1. Normalmente la numerazione interna è realizzata adottando i sotto elencati criteri:

- a) la numerazione interna dovrà essere progressiva e con numeri arabi;
- b) la numerazione ha origine, nel caso di accesso tramite scale, dal piano più basso al piano più alto partentendo dall'accesso alla scala fino all'unità più lontana;

- c) la numerazione interna deve essere posta in alto a destra di ciascun ingresso, ad un'altezza di m. 2 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili, ostacoli vari;
  - d) la numerazione ha origine, nel caso di accesso diretto tramite cortile, dalla sinistra dell'accesso principale al cortile dalla pubblica via, proseguendo in senso orario;
2. In ogni caso devono essere rispettate le "Istruzioni per l'ordinamento ecografico" emanate dall'ISTAT.

#### **Art. 12 – Spese per numerazione civica**

La spesa per la numerazione civica e per l'eventuale numerazione interna con la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 13 – Obbligo di conservazione dell'onomastica e della numerazione civica**

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui muri delle quali sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
2. Chiunque distrugga, danneggi, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a Euro 25,00= (Euro venticinque).
3. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (art.10 ultimo comma legge 1228/54).
5. L'apposizione di targhe con caratteristiche non conformi alle prescrizioni minime specificate nel presente regolamento equivale a mancata apposizione della numerazione, civica e/o interna, e verranno seguite le procedure e comminate le ammende specificate nel comma seguente.
6. Qualora la numerazione civica e/o interna non venga apposta dal proprietario dell'immobile interessato, il Comune provvede a comunicargli l'inadempienza tramite raccomandata con ricevuta di avvenuta ricezione e lo invita a provvedere in merito entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione; in caso di prolungata inadempienza vi pone rimedio il Comune addebitandogli le spese in base ai costi riflessi veramente sostenuti per l'intervento e comminandogli un'ammenda minima pari a Euro 25,00 (Euro venticinque) per ciascun numero civico od interno non apposto.

**Art. 14 – Variazioni a modulistica e determinazione rimborso spese**

1. La modulistica approvata in allegato al presente regolamento potrà essere variata con deliberazione della Giunta Comunale per effetto di modifiche e specifiche normative o per semplificazione delle procedure interne degli uffici, compreso le modifiche per il raggiungimento di un maggior livello di informatizzazione degli uffici comunali.
2. Il rimborso delle spese inerenti la fornitura delle targhe per la numerazione civica e/o interna viene stabilito annualmente con determinazione del responsabile del servizio addetto, sulla base delle risultanze dell'assegnazione della fornitura a ditta esterna.

## **TITOLO III - RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Legge 24.12.1954, n. 1228**

#### **Art. 10**

“Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell’art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.”

### **D.P.R. 30.05.1989, n. 223**

#### **Art. 42 “Numerazione civica”**

Le porte e gli accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhette di materiale resistente.

L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili,

La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto Centrale di Statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso.

#### **Art. 43 “Obblighi dei proprietari”**

Gli obblighi di cui all’articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.

## INDICE

TITOLO I - ONOMASTICA .....	1
Art.1 – Compiti del Comune di tema di onomastica stradale .....	1
Art. 2 – Caratteristiche delle targhe .....	1
Art. 3 – Cambiamento di denominazione.....	1
TITOLO II - NUMERAZIONE CIVICA .....	2
Art. 4 – Compiti del Comune in tema di numerazione civica.....	2
Art. 5 – Numerazione civica e abitabilità.....	2
Art. 6 – Numerazione interna.....	2
Art. 7 – Richiesta numerazione civica e/o numerazione interna.....	2
Art. 8 – Caratteristiche delle targhe di numerazione civica .....	2
Art. 9 – Fornitura delle targhe di numerazione civica e/o numerazione interna.....	3
Art. 10 – Criteri per attribuzione numerazione civica.....	3
Art. 11 – Criteri per attribuzione numerazione interna .....	3
Art. 12 – Spese per numerazione civica.....	4
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	4
Art. 13 – Obbligo di conservazione dell’onomastica e della numerazione civica.....	4
Art. 14 – Variazioni a modulistica e determinazione rimborso spese.....	5
TITOLO III - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6